



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti
COMITATO REGIONALE CAMPANIA

via G. Porzio, 4 Centro Direzionale – Isola G2 – 80143 Napoli
Tel. (081) 5537216 – Fax (081) 5544470

Sito Internet: campania.lnd.it
e-mail-csat: csat.campania@lnd.it



Stagione Sportiva 2021/2022

Comunicato Ufficiale n. 16/CSAT del 23 dicembre 2021

CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

COMUNICATO UFFICIALE N. 16/CSAT (2021/2022)

Si dà atto che la Corte Sportiva di Appello Territoriale

nella riunione tenutasi in Napoli il 20 dicembre 2021,

ha adottato le seguenti decisioni:

MOTIVI

Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Avv. I. Simeone; Dott. G. De Vincentiis; Avv. V. Pecorella.
Ricorso della società S.S.D. GIUSEPPE SICONOLFI, in riferimento al C.U. n.62 del 02.12.2021.
gara S.S. Giuseppe Siconolfi/ Torella dei Lombardi del 28.11.2021 – Campionato 2° Categoria, Girone C.

La C.S.A.T. letto il reclamo, visti gli atti ufficiali, rileva che il medesimo va parzialmente accolto. Invero, dalla lettura del referto arbitrale si evince che il DDG è stato oggetto di ingiurie sia pure gravi ma non di minacce da parte dei reclamanti in quanto le minacce sono state profferite esclusivamente dal sig. Nivone Antonio peraltro non reclamante. A ciò va aggiunto che la gara era terminata e non ha condizionato il DDG nella sua attività arbitrale. Pertanto la condotta perpetrata comunque disciplinarmente sanzionabile va riferita ai due soggetti reclamanti sig. Sesa Francesco (allenatore) e sig. Fuschetto Carmine Andrea (calciatori) sussumibile nelle ingiurie rivolte al DDG e di conseguenza la pena va ridotta per i motivi di cui sopra. **P.Q.M.**

la Corte Sportiva di Appello Territoriale

DELIBERA

di accogliere parzialmente i reclami, e ridurre la sanzione inflitta al sig. Sesa Francesco a numero tre (3) gare effettive di squalifica e al sig. Fuschetto Carmine Andrea a numero quattro (4) gare effettive di squalifica, nulla dispone per il contributo di accesso alla Giustizia Sportiva.

Così deciso in Napoli, in data 20.12.2021

PRESIDENTE
Avv. A. Frojo

Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Avv. E. Russo; Avv. V. Pecorella; Avv. V. Pannone; Avv. L. Sequino; Avv. S. Russo; Avv. E. Ferraro; Dott. G. De Vincentiis.

Ricorso della società QUINQUE DE ROCA, in riferimento al C.U. n.58 del 25.11.2021

gara Quinque De Roca / Polisportiva L. Toriello del 20.12.2021 – Campionato Seconda Categoria.

La C.S.A.T. letto il reclamo, visti gli atti ufficiali rileva che il medesimo va rigettato. Invero dal referto arbitrale e dal supplemento di rapporto che costituisce fonte privilegiata di prova viene descritto analiticamente ed in modo efficace, articolato quanto accaduto nel corso della gara oggetto di reclamo, sia in ordine alle circostanze di tempo, che alle modalità con le quali si sono svolti gli accadimenti che dimostrano inequivocabilmente la gravità dei comportamenti tenuti dal calciatore Cavezza Vincenzo e dell'allenatore Alessandro Miele che hanno condotto il direttore di gara a sospendere la gara definitivamente. **P.Q.M.**

la Corte Sportiva di Appello Territoriale

DELIBERA

di rigettare il reclamo, confermare la decisione del GST, dispone incamerarsi il contributo di accesso alla Giustizia Sportiva.

Così deciso in Napoli, in data 20.12.2021

PRESIDENTE

Avv. A. Frojo

Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Avv. E. Russo; Avv. V. Pecorella; Avv. V. Pannone; Avv. L. Sequino; Avv. S. Russo; Avv. E. Ferraro.

Ricorso della società ACCIAROLI CALCIO, in riferimento al C.U. n.32 del 09.12.2021, D.P.

SALERNO.

gara Atletico Pisciotta Sq. B / Acciaroli Calcio dell'8.12.2021 – Campionato 3^a Categoria Prov. Salerno.

La C.S.A.T. letto il reclamo, visti gli atti ufficiali, sentito il rappresentante della società, rileva che il medesimo va rigettato. Invero, la società Acciaroli Calcio proponeva ritualmente reclamo avverso la delibera del GST, pubblicata sul C.U. n.32 del 9.12.2021, che aveva inflitto alla società reclamante la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0-4, acquisito sul campo all'atto della sospensione definitiva, nonché la sanzione pecuniaria di euro 100,00 per responsabilità oggettiva. La società reclamante, inoltre, chiedeva la riduzione della squalifica inflitta al dirigente Vassallo Mariano nonché di quella inflitta al calciatore Vassallo Maikol. Deduceva la società reclamante che la direzione arbitrale non era da ritenersi sufficiente e palesemente a favore della squadra avversaria. Chiedeva, infine, di escutersi come teste presente alla gara, il sig. Maiuri Pietro al fine di confermare i fatti per come accaduti realmente. La Corte Sportiva di Appello Territoriale, letti gli atti ufficiali ed il reclamo così come proposto, rilevato che non può essere accolta la richiesta di prova testimoniale, cos' come dedotto, dal momento che la stessa non è ammissibile dinanzi a questo giudice atteso anche che il teste non risulta essere tesserato, ritenuto che il referto di gara costituisce fonte privilegiata e nello stesso il DDG aveva descritto i fatti per come accaduti con precisione e puntualità ritenuta la gravità dei comportamenti tenuti dai tesserati. **P.Q.M.**

la Corte Sportiva di Appello Territoriale

DELIBERA

di rigettare il reclamo, confermare la decisione del GST, dispone incamerarsi il contributo di accesso alla Giustizia Sportiva.

Così deciso in Napoli, in data 20.12.2021

PRESIDENTE

Avv. A. Frojo

Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Avv. E. Russo; Avv. V. Pecorella; Avv. V. Pannone; Avv. L. Sequino

Ricorso della società REAL FRATTAMINORE, in riferimento al C.U. n.72 del 09.12.2021, gara Lacco Ameno 2013 / Real Frattaminore del 9.12.2021 – Campionato Promozione, Girone C.

La C.S.A.T. letto il reclamo, visti gli atti ufficiali, rileva che il medesimo va rigettato. Invero, la società Asd Real Frattaminore proponeva ritualmente reclamo avverso la decisione disciplinare della squalifica per 3 giornate di gara inflitta dal GST al calciatore Tinto Emanuele pubblicata sul C.U. 72 del 9.12.2021. Deduceva la società reclamante che la sanzione disciplinare appariva estremamente gravosa rispetto ai fatti per come verificatesi. La condotta tenuta dal calciatore nei confronti dell'avversario era certamente da considerarsi antisportiva e scorretta ma giammai violenta per cui si chiedeva la riduzione da tre a due giornate di squalifica. Questa C.S.A.T. letti gli atti e il reclamo così come proposto, rilevato che il referto di gara, redatto dal DDG, appare puntuale e preciso nella descrizione dei fatti, ritenuto che il referto di gara costituisce fonte privilegiata e che la sanzione disciplinare adottata appare congrua rispetto a quanto commesso dal calciatore. **P.Q.M.**

la Corte Sportiva di Appello Territoriale

DELIBERA

di rigettare il reclamo, confermare la sanzione disciplinare inflitta al calciatore sig. Tinto Emanuele, dispone incamerarsi il contributo di accesso alla Giustizia Sportiva.

Così deciso in Napoli, in data 20.12.2021

PRESIDENTE

Avv. A. Frojo

Componenti: Avv. E. Russo (f.f. Presidente); Avv. S. Russo; Avv. E. Ferraro; Dott. G. De Vincentiis.

Ricorso della società U.S. TUFARA VALLE, in riferimento al C.U. n.13/GST dell' 08.12.2021, gara Heraclea Calcio/ Tufara Valle del 28.11.2021 – Campionato Prima Categoria, Girone C.

La C.S.A.T. letto il reclamo, visti gli atti ufficiali. Invero, preliminarmente va esaminata la questione di rito riguardo l'inammissibilità del reclamo in primo grado in quanto a detta della reclamante, lo stesso reclamo non è stato notificato dalla controparte secondo le modalità di cui all'art. 49 comma 4 CGS ovvero a mezzo PEC. A tal proposito si rileva che la società Heraclea Calcio ha inviato alla casella posta elettronica certificata della società reclamante il preannuncio di reclamo in primo grado che è stato correttamente ricevuto da quest'ultima nonché (cfr. avviso di consegna del 29.11.2021) sulla casella Pec ustufaravalle@legalmail.it. Successivamente la società Heraclea Calcio ha inviato sulla predetta casella Pec della Tufara Valle una pec con la quale trasmetteva il reclamo in primo grado. Come si evince dalla documentazione agli atti del presente procedimento che l'ultima Pec non è pervenuta alla tufara Valle in quanto la casella ustufaravalle@legalmail.it risulta con un "errore 5.2.1 – infocert. S.A- casella inibita alla ricezione", (cfr. avviso di mancata consegna dell'1/12/21). Si ritiene, altresì, che la segreteria questo comitato ha inoltrato gli atti del presente giudizio sulla casella Pec in argomento con inoltro del 10.12.21 che è stata ricevuta regolarmente dalla reclamante. Alla luce di tutto quanto sopra riportato si osserva che l'indirizzo Pec dell'istante risulta essere lo stesso in tutte e tre le notifiche sopra riportate per cui non può imputarsi alcuna responsabilità alla società Heraclea Calcio in merito alla mancata consegna della Pec dell'1.12.2021, pertanto questa Corte ritiene che non vi siano gli estremi per inficiare il reclamo in primo grado proposto dell'Heraclea Calcio in quanto l'errore dello stesso di consegna della Pec non è dipeso da quest'ultima società. Nel merito si rileva che la decisione in prime cure appare corretta alla luce delle norme del Codice di giustizia sportiva. Difatti il giudice sportivo ha basato la sua decisione sull'art.10, comma 1, che punisce la perdita della gara con il punteggio di 0-3 qualora la società sia ritenuta responsabile di "fatti o situazioni che abbiano influito sul regolare svolgimento di una gara [.....]". Nel caso di specie, si ritiene che la sostituzione di sei calciatori, in relazione dell'art. 74 NOIF, sia una condotta gravemente irregolare e che inficia il principio di lealtà che sottiene ad ogni manifestazione sportiva a prescindere dal rilievo che possa avere il minutaggio di impiego del calciatore eccedente il limite consentito e l'apporto concreto che quest'ultimo possa dare in ordine al conseguimento finalistico del risultato. **P.Q.M.**

la Corte Sportiva di Appello Territoriale

DELIBERA

di rigettare il reclamo, confermare la decisione del GST, dispone incamerarsi il contributo di accesso alla Giustizia Sportiva.

Così deciso in Napoli, in data 20.12.2021

**F.F. PRESIDENTE
Avv. E. Russo**

Pubblicato in NAPOLI il 23 dicembre 2021.

**Il Segretario
Andrea Vecchione**

**Il Presidente
Carmine Zigarelli**